

ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO  
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN  
Tel. 0824/58214 fax 0824337270  
e-mail [ambitoterritorialeb2@libero.it](mailto:ambitoterritorialeb2@libero.it)

## REGOLAMENTO EX OMNI

*per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore  
( già di competenza ex Onmi ) ex articolo 56, commi 1 e 2 della legge 11 del 23/10/2007.*

*Approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale d' Ambito n.10 del 28/03/2014*

## REGOLAMENTO EX OMNI

*per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (già di competenza ex O.N.M.I.) ex articolo 56, commi 1 e 2 della legge 11 del 23/10/2007.*

### Art. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei sussidi economici a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (art.4 lettera c) del R.D.L. n.798/1927), ai sensi dell'art. 56 ,commi 1 e 2 della Legge N. 11 del 23/10/2007 che conferisce ai Comuni le competenze ex ONMI a favore dei figli illegittimi, già esercitate dalla Provincia ai sensi della Legge n. 67 del 18/03/1993.

### Art. 2. Beneficiari.

E' ammesso al beneficio il genitore, residente in uno dei n. 19 Comuni afferenti all'Ambito B2, che da solo ha legalmente riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore.

Il beneficio sarà erogato fino al compimento del 18° anno di età del figlio legittimato.

### Art. 3 Importo del sussidio e modalità di erogazione.

Il sussidio prevede un importo mensile di € 77,00 per ogni minore, calcolato sulla base del valore I.S.E.E. riferito all'anno precedente se inferiore ad € 6.000,00 ( annue ) che sarà erogato trimestralmente a seguito della valutazione della documentazione di cui agli artt. successivi.

Nel caso di più figli illegittimi viene corrisposto il sussidio per intero per i primi tre figli illegittimi, per gli ulteriori figli illegittimi il sussidio è ridotto alla metà.

### Art. 4 Requisiti d'accesso.

Per poter fruire del sussidio economico, il genitore legittimante deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento unilaterale del minore;
- reddito I.S.E.E. riferito all'anno precedente, inferiore ad € 6.000,00;
- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito B2.

### Art. 5 Modalità di accesso.

Il genitore legittimante deve presentare istanza all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale B2 entro il 31 marzo di ogni anno ( per il corrente esercizio 2014 , entro il 30/04/2014) .

Nel corso dell'anno possono inoltrare istanza coloro che acquisiscono lo status richiesto dal presente Regolamento. Per le nuove istanze il sussidio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda.

Nell'istanza il richiedente, per l'assegnazione del beneficio economico, dovrà produrre la seguente documentazione:

- Domanda per richiesta contributo (come da schema allegato);
- Certificato di nascita del minore (autocertificabile ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i , allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Certificato dell'avvenuto riconoscimento rilasciato dal Comune di nascita del minore da parte di uno solo dei genitori;
- Reddito I.S.E.E. riferito all'anno precedente;
- Copia del codice fiscale del richiedente;
- Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Qualora il genitore del minore non abbia compiuto il 18° anno di età, l'istanza per ottenere il sussidio deve essere presentata da uno dei suoi genitori.

#### **Art. 6 Formazione elenco aventi diritto.**

Le richieste ammesse a fruire del sussidio, saranno inserite in un apposito elenco dell'U.D.P. dell'Ambito B2 , sulla base di relazione per verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 corredata di valutazione socio-ambientale a cura dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del richiedente .

L'elenco verrà aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, sulla base delle nuove istanze presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Art. 7 Termine e sospensione dell'erogazione del sussidio.**

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi delle seguenti condizioni ( accertate e comunicate all' U.di Piano da parte dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del richiedente ) :

- a) Decesso del minore;
- b) Emigrazione del genitore richiedente;
- c) Raggiungimento del 18° anno di età del figlio legittimato;
- d) Adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità e/o maternità del minore;
- e) Ricovero del minore, in regime di residenza, presso un Istituto con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici . In tal caso è fatto obbligo al Comune di Residenza – tramite l'Assistente Sociale - segnalare all'Ufficio di Piano il ricovero del minore.

#### **Art. 8 Trasferimento risorse.**

Il Comune Capofila dell'Ambito B2 , secondo la normativa vigente, potrà anticipare l'importo complessivo necessario all'erogazione dei contributi , assumendo anche l'impegno per le quote spettanti per 1/3 alla Provincia e per 1/3 alla Regione – su pari deliberazione del C.I. , previa disponibilità dei fondi F.U.A. .

La Regione e la Provincia provvederanno a rimborsare al Comune Capofila dell'Ambito le quote anticipate, a consuntivo della spesa..

#### **Art. 9 Norme finali.**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina generale in materia di regolamentazione dei servizi negli Enti Locali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune Capofila per tutti i n. 19 Comuni aderenti alla " Convenzione associata di gestione " .